

N. 3630-4017-4318-B

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TITOMANLIO VITTORIA e FUSARO (3630); NANNINI, BORGHİ, MIOTTI CARLI AMALIA, ARMATO, COLLESELLI, DALL'ARMELLINA, TITOMANLIO VITTORIA, ROMANATO, CANESTRARI, GIRARDIN, BERTE', RADI, ISGRO', PATRINI (4017); RACCHETTI, CODIGNOLA, MAGRI', MORO DINO, BUZZI e DALL'ARMELLINA (4318)**

**TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 14 febbraio 1968*

**MODIFICATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 7 marzo 1968 (Stampato n. 2751)*

Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
l'8 marzo 1968*

### TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### ART. 1.

Ai fini della nomina nei ruoli degli insegnanti della scuola media, sono inclusi nelle graduatorie nazionali di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, numero 603, gli insegnanti che siano esclusi dal-

### TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### ART. 1.

Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in qualità di lettori di italiano presso università e istituti di cultura stranieri con qualifica non inferiore a « buono » rilasciata con certificazione del Ministero degli af-

le graduatorie compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, per vizi di forma della domanda o della documentazione prodotta, nonché coloro i quali abbiano prestato servizio in qualità di lettori di italiani presso università e istituti di cultura stranieri con qualifica non inferiore a "buono" rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri, per i periodi di servizio indicati dal primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, sempreché siano forniti della prescritta abilitazione.

Sono inclusi, altresì, nella graduatoria relativa all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 25 luglio 1966, n. 603, forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie tecniche-commerciali, agrarie e di chimica ed in possesso del titolo di studio richiesto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle discipline comprese nella cattedra cui aspirano.

ART. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente sono parimenti inclusi nelle graduatorie nazionali previste dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966, sempreché siano in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 6 della presente legge.

ART. 3.

Agli insegnanti di cui ai precedenti articoli si estendono le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

ART. 4.

Nelle nomine che verranno effettuate in base ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli aspiranti dichiarati stabili, ai sensi della legge 3 ago-

fari esteri, per i periodi di servizio indicati dal primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, sempreché siano forniti della prescritta abilitazione, sono inclusi in graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Sono inclusi altresì in dette graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, relative all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 25 luglio 1966, n. 603, forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie tecnico-commerciali, agrarie e di chimica ed in possesso del titolo di studio richiesto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle discipline comprese nella cattedra cui aspirano.

ART. 2.

Sono parimenti inclusi nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo precedente gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966, sempre che abbiano prestato almeno un anno di servizio, con qualifica non inferiore a «buono», nel periodo compreso dal 1961-62, al 1966-67 incluso.

**Soppresso.**

ART. 3.

*Identico.*

sto 1957, n. 744, e successive modificazioni, avranno diritto alla riserva del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.

## ART. 5.

Gli insegnanti che conseguiranno l'abilitazione nella sessione riservata di esami di abilitazione indetta ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e gli insegnanti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno inclusi in una unica graduatoria nazionale, in base al punteggio loro spettante.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione fisserà le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di immissione in ruolo.

## ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, è sostituito dai seguenti:

« Agli insegnanti elementari laureati da almeno quattro anni che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a « buono », è riservata una sessione speciale di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1968.

Le prove d'esame della predetta sessione speciale consistono in una prova scritta e in un colloquio per ciascuna delle classi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298. Con riferimento alla classe I e V sono soppresse, limitatamente alla sessione speciale di cui alla presente legge, le prove scritte di lingua latina e di applicazioni tecniche ».

## ART. 4.

Dalle prove d'esame della sessione riservata indetta con decreto ministeriale 27 dicembre 1967, n. 322, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, sono soppresse, con riferimento alle classi di esami di abilitazione all'insegnamento I e V, previste dal decreto ministeriale 21 novembre 1966, n. 1298, le prove scritte di lingua latina e di applicazioni tecniche.

## ART. 5.

Gli insegnanti che conseguiranno l'abilitazione nella sessione riservata agli esami di abilitazione indetta ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, saranno inclusi, in base al punteggio loro spettante, in graduatorie nazionali, operanti dopo le graduatorie di cui all'articolo 1 della presente legge.

*Identico.*

**Soppresso.**

ART. 7.

La sessione di esami di abilitazione indetta con decreto ministeriale 27 dicembre 1967, n. 322, è sospesa e il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare nuova ordinanza secondo quanto è stabilito dal precedente articolo 6.

***Soppresso.***